

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Num. 334/24

Del. 28/08/2024

### **Oggetto:**

Sottoscrizione con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Accordo per la validazione di un kit ELISA sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'equine hepatitis virus (EQHV) e dell'equine parvovirus-hepatitis (EQHPV-H) – Responsabile scientifico Dr.ssa Maria Teresa Scicluna

Proposta di deliberazione n.	358/24
Data Proposta di deliberazione	19/08/2024
Struttura	DIR_RES RICERCA INNOVAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'Estensore	PAONE ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	ZILLI ROMANO
Responsabile della Struttura	ZILLI ROMANO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo  
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario  
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario  
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: ZILLI ROMANO  
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL  
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI  
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

## **UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE**

**Dr. Romano Zilli**

### **Oggetto:**

Sottoscrizione con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Accordo per la validazione di un kit ELISA sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'equine hepatitis virus (EQHV) e dell'equine parvovirus-hepatitis (EQHPV-H) – Responsabile scientifico Dr.ssa Maria Teresa Scicluna;

### **PREMESSO CHE**

- il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 che all'art. 1, comma 4 prevede che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e in particolare l'art. 15 che prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

### **VISTO CHE**

- con nota prot. 5383 del 30/07/2024, il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino ha trasmesso all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominato Istituto) l'Accordo firmato per la validazione di un kit ELISA sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'equine hepatitis virus (EQHV) e dell'equine parvovirus-hepatitis (EQHPV-H);

### **CONSIDERATO CHE**

- l'Istituto, ente sanitario di diritto pubblico dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento dello Stato e delle regioni, per le rispettive competenze, per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- l'Istituto in relazione ai temi del benessere animale svolge attività di ricerca, formazione e consulenza, in collaborazione con università, enti di ricerca e altri enti pubblici attraverso personale veterinario specialista nel settore, operante nelle Regioni di competenza;
- l'Istituto, nell'interesse del Centro di Referenza per le Malattie degli Equini, esegue, come da mandato istituzionale, la standardizzazione delle metodiche di analisi per le malattie di propria competenza, e nello specifico eseguirà delle prove di validazione del metodo ELISA, oggetto dell'Accordo;
- il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino come indicato all'interno dell'Accordo, ha caratterizzato, clonato ed espresso in Escherichia coli i geni NS3 e VP1 codificanti per la proteina NS3 di EqHV e VP1 di EqPV-H rispettivamente che sono stati utilizzati per l'allestimento di un test ELISA per la diagnosi sierologica di EqHV e EqHPVH;
- la collaborazione è diretta a promuovere il reciproco scambio di conoscenze tecnico – scientifiche, in funzione dello sviluppo di sinergie atte a favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, in aree di attività di comune interesse;

#### **DATO ATTO CHE**

- l'Accordo non implica alcun trasferimento finanziario tra le parti, pertanto esso non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Istituto;
- L'Accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti, per una durata di 24 mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovato previo Accordo tra le Parti e solo in forma scritta;

#### **RITENUTO OPPORTUNO**

- sottoscrivere l'Accordo per la validazione di un kit ELISA sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'equine hepatitis virus (EQHV) e dell'equine parvovirus-hepatitis (EQHPV-H) con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie, oggetto della presente proposta di deliberazione e allegato alla stessa, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- individuare come responsabile dell'Accordo la Dr.ssa Maria Teresa Scicluna, Dirigente Veterinario dell'Istituto;

- autorizzare la Dr.ssa Maria Teresa Scicluna allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto;

### **PROPONE**

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

- 1) di sottoscrivere l'Accordo per la validazione di un kit ELISA sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'equine hepatitis virus (EQHV) e dell'equine parvovirus-hepatitis (EQHPV-H) con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie, oggetto della presente proposta di deliberazione e allegato alla stessa, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare come responsabile scientifico la Dr.ssa Maria Teresa Scicluna, Dirigente Veterinario dell'Istituto e contestualmente autorizzare la stessa allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto;
- 3) di dare atto che l'Accordo non implica alcun trasferimento finanziario tra le parti, pertanto esso non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Istituto;
- 4) di dare atto che L'Accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti, per una durata di 24 mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovato previo Accordo tra le Parti e solo in forma scritta;

Il responsabile dell'Ufficio Ricerca  
e Innovazione

Dr. Romano Zilli

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dr. Stefano Palomba**

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell'Ufficio Ricerca e Innovazione Dr. Romano Zilli avente ad oggetto: Sottoscrizione con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Accordo per la validazione di un kit ELISA sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'equine hepatitis virus (EQHV) e dell'equine parvovirus-hepatitis (EQHPV-H)– Responsabile scientifico Dr.ssa Maria Teresa Scicluna;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta;

**DELIBERA**

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: Sottoscrizione con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Accordo per la validazione di un kit ELISA sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'equine hepatitis virus (EQHV) e dell'equine parvovirus-hepatitis (EQHPV-H)– Responsabile scientifico Dr.ssa Maria Teresa Scicluna:

- 1) di sottoscrivere l'Accordo per la validazione di un kit ELISA sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'equine hepatitis virus (EQHV) e dell'equine parvovirus-hepatitis (EQHPV-H) con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie, oggetto della presente proposta di deliberazione e allegato alla stessa, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare come responsabile scientifico la Dr.ssa Maria Teresa Scicluna, Dirigente Veterinario dell'Istituto e contestualmente autorizzare la stessa allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto;
- 3) di dare atto che l'Accordo non implica alcun trasferimento finanziario tra le parti, pertanto esso non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Istituto;

- 4) di dare atto che L'Accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti, per una durata di 24 mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovato previo Accordo tra le Parti e solo in forma scritta;

Il Commissario Straordinario  
Dr. Stefano Palomba

**ACCORDO PER LA VALIDAZIONE DI UN KIT ELISA SIEROLOGICO PER LA  
RICERCA DI ANTICORPI NEI CONFRONTI DELL'EQUINE HEPACIVIRUS (EQHV) E  
DELL'EQUINE PARVOVIRUS-HEPATITIS (EqHPV-H)**

**TRA**

**l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie** (di seguito denominato DSV), C.F. 80088230018, P.IVA 02099550010, con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), PEC: [scienzevet@pec.unito.it](mailto:scienzevet@pec.unito.it), rappresentato da:

- a) Prof. Domenico Bergero – Direttore del Dipartimento, nato a Torre Canavese (TO) il 20/11/1960, individuato ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/06/2024,
- b) Dott.ssa Elisa Rosso - Dirigente della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione nata a Torino il 15 ottobre 1974, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto,

domiciliati, ai fini del presente atto, presso le rispettive sedi di appartenenza

**E**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” (di seguito denominato IZSLT), Sede Centrale di Roma 00178, via Appia Nuova 1411, P.IVA 00887091007, PEC [izslt@legalmail.it](mailto:izslt@legalmail.it), qui rappresentato dal proprio Commissario Straordinario Dr. Stefano Palomba, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”;

**PREMESSO CHE**

il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino ha caratterizzato, clonato ed espresso in *Escherichia coli* i geni NS3 e VP1 codificanti per la proteina NS3 di EqHV e VP1 di EqPV-H rispettivamente che sono stati utilizzati per l'allestimento di un test ELISA per la diagnosi sierologica di EqHV e EqHPV-H (di seguito denominato kit diagnostico);

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", Sede Centrale di Roma, Centro di Referenza per le Malattie degli Equini esegue, come da mandato istituzionale, la standardizzazione delle metodiche di analisi per le malattie di propria competenza, e nello specifico eseguirà delle prove di validazione del metodo ELISA, oggetto del presente Accordo;

con la stipula del presente Accordo, le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a promuovere il reciproco scambio di conoscenze tecnico – scientifiche, in funzione dello sviluppo di sinergie atte a favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, in aree di attività di comune interesse;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – PREMESSE**

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Accordo.

### **ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO**

- Con il presente Accordo si intende formalizzare la collaborazione tra le Parti per la realizzazione di attività istituzionali, finalizzate alla messa a punto e validazione di un kit diagnostico per la diagnosi sierologica, come meglio descritto in un protocollo operativo che verrà definito dalle parti.
- Il Dipartimento fornisce un prototipo del kit diagnostico necessario per le prove previste nell'ambito dell'attività oggetto del presente Accordo, curandone gli aspetti amministrativi e tecnici.
- L'IZSLT stila un protocollo di validazione che condivide con il Dipartimento, inoltre eseguirà le prove di validazione sul prototipo fornito dal Dipartimento, utilizzando materiale disponibile presso l'IZSLT.

### **Art. 3 - REFERENTI SCIENTIFICI**

- Al fine di perseguire l'efficace attuazione e lo sviluppo delle attività di collaborazione nonché l'efficace coordinamento delle singole iniziative, le Parti individuano rispettivamente i seguenti referenti: la Dott.ssa Maria Teresa Scicluna, dirigente Veterinario (IZSLT) e la dr.ssa Barbara Colitti (Dipartimento).
- L'eventuale sostituzione dei referenti scientifici dovrà essere comunicata per iscritto dalla parte che provvede alla sostituzione.

### **ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO**

- L'Accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti, per una durata di 24 mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovato previo Accordo tra le Parti e solo in forma scritta. Resta inteso che le parti possono modificare l'Accordo in qualsiasi momento e di comune accordo, purché in forma scritta.

#### **ART. 5 - COMPENSI E PAGAMENTI**

- L'attività non prevede impegni economici. L'esecuzione del presente Accordo non prevede un vantaggio economico e finanziario di alcuna delle parti coinvolte, ma utilità ai fini della ricerca scientifica, in quanto trattasi di Accordo non a titolo oneroso. Le Parti si impegnano a coprire rispettivamente le proprie spese per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 2, da gestire autonomamente in relazione agli impegni rispettivamente assunti.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

- Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che potranno essere raggiunti nel corso delle attività di cui al presente Accordo.
- I risultati, il know-how e gli eventuali dati o informazioni, sviluppati o realizzati in comune dalle Parti nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, appartengono congiuntamente alle Parti medesime e potranno essere oggetto di pubblicazione, in toto o in parte, da una singola Parte, previo accordo con l'altra Parte, trattandosi di risultati, studi o ricerche che hanno visto il concorso/compartecipazione di entrambe le Parti.
- Le Parti si asterranno reciprocamente dal divulgare dati o informazioni, anche nel corso di pubblicazioni scientifiche, lesivi dell'immagine o della reputazione dell'altra Parte, impegnandosi, comunque, al rispetto dell'anonimato delle persone impegnate e dei campioni degli equidi impiegati nello svolgimento delle attività, oggetto dell'Accordo.
- Qualora i risultati raggiunti siano brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, le Parti addiverranno alla sottoscrizione di un apposito Accordo, accettando, fin d'ora, che sia rispettata un'equa suddivisione di costi e benefici in relazione all'impegno profuso dalle Parti.
- Qualora i risultati raggiunti avessero delle potenzialità commerciali le Parti si impegnano sin da subito a sottoscrivere un apposito accordo che preveda l'eventuale sfruttamento commerciale da parte di enti terzi, pubblici o privati, da definire con apposito accordo.
- Infine, le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare i rispettivi nomi e/o loghi per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

- Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali, dai rispettivi Responsabili Scientifici, rese note all'altra Parte, in virtù del presente Accordo, obbligandosi a mantenerle tali sino al raggiungimento di un accordo in merito.
- Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo.

#### **ART. 8 - RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA**

- In caso di inadempienza di una delle parti rispetto ad una qualsiasi delle obbligazioni del presente Accordo, la parte lesa può chiedere all'altra parte, con lettera raccomandata A.R., di provvedere a sanare la causa in oggetto. Se entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della suddetta lettera raccomandata la parte inadempiente non avrà provveduto, la parte lesa potrà risolvere il presente Accordo, purché l'oggetto del contendere non sia giudicato di scarsa importanza. In ogni caso, la parte ritenuta lesa, può conseguire un risarcimento dei danni.

#### **ART. 9 – FORO COMPETENTE**

- Le Parti si impegnano a risolvere in modo amichevole qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente Accordo, qualora ciò non fosse possibile tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione ed esecuzione del presente Accordo che non si siano potute definire in via stragiudiziale, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

#### **ART. 10 - ONERI PER LA STIPULA E LA REGISTRAZIONE**

- Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, come allegata al DM 20 agosto 1992, con oneri distribuiti fra le parti.

#### **ART. 11 - SOTTOSCRIZIONE E NORME APPLICABILI**

- Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti nonché dalle norme del Codice civile.
- Le Parti, previa lettura, approvano e accettano espressamente tutti gli articoli contenuti nel presente Accordo e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del  
Lazio e della Toscana – M.  
Aleandri

Il Commissario Straordinario  
Dr. Stefano Palomba

Dipartimento di Scienze Veterinarie  
dell'Università di Torino

Il Direttore  
Dr. Domenico Bergero

Direzione Ricerca Innovazione e  
Internazionalizzazione

La Dirigente: Dott.ssa Elisa Rosso